



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA**

ESTRATTO CON ALLEGATO

DELIBERAZIONE N. 70 DEL 29 NOVEMBRE 2023

OGGETTO: Approvazione del “Regolamento sulle progressioni verticali in deroga ai sensi dell’articolo 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021”.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO

CHE l’articolo 52, comma 1 bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, novellato dall’articolo 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, da ultimo, dall’articolo 1 bis del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, prevede testualmente che: *“In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell’area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno.”*;

CHE, in data 16 novembre 2022, tra l’Aran e le Organizzazioni sindacali del Comparto Funzioni locali, è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2019-2021;

CHE l’articolo 13, comma 6 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021 prevede che *“in attuazione dell’articolo 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. 165/2001, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nell’allegata tabella C di corrispondenza, previo confronto con le organizzazioni sindacali”*;

CHE, ai sensi dell’articolo 13, comma 7, del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021, le amministrazioni definiscono *“in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%:*

- a) *esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato;*
- b) *titolo di studio;*
- c) *competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali”*;

CHE l’Aran (Parere CFC_102a, applicabile anche al Comparto Funzioni Locali vista l’affinità dei contenuti), ha precisato che, in caso di progressione verticale effettuata nel periodo transitorio, ossia dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2025, la valutazione delle competenze professionali sopra citate può essere fondata anche sulle risultanze della valutazione della performance individuale;

CHE, in relazione alle risorse finanziarie, ai sensi dell’articolo 13, comma 8, del citato CCNL si prevede che: *“Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL”*;

CHE l’Aran, prima congiuntamente al Dipartimento della Funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (CFL 208) e, successivamente, in modo autonomo (CFL 209), ha espresso un orientamento netto, fornendo alle amministrazioni un’interpretazione per l’applicazione della

citata disposizione contrattuale in relazione alle risorse finanziarie e alla riserva del 50% dell'accesso dall'esterno;

CHE, secondo il sopra citato orientamento, qualora le amministrazioni utilizzino esclusivamente le risorse previste dall'articolo 13, comma 8 del citato CCNL *"in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL"*, non devono riservare il 50% dei posti all'accesso dall'esterno;

DATO ATTO

CHE, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 11 del 23 febbraio 2023, è stata stabilita la composizione della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative sindacali in sede decentrata per il personale dirigente e per il personale del comparto del Consiglio regionale della Calabria;

CHE, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 48 del 4 ottobre 2023, sono state definite le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa per il personale del Comparto del Consiglio regionale della Calabria per il triennio 2023-2025;

CHE, con la sopra citata deliberazione, è stata demandata, tra l'altro, alla delegazione trattante di parte pubblica la seguente linea di indirizzo: *"promuovere l'accrescimento motivazionale e la crescita professionale del personale, anche attraverso la piena attuazione della progressione tra le aree di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8 del già citato vigente CCNL, e in tale ambito, al fine di realizzare un'adeguata ponderazione tra le esigenze di sviluppo professionale dei dipendenti e le peculiarità organizzative dell'amministrazione, privilegiare il titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno - per come pure previsto dal vigente Regolamento sulle selezioni pubbliche e sulle progressioni verticali - e applicare un peso percentuale prevalente al criterio dell'esperienza nell'area di provenienza (art. 13, comma 7, lett. a)";*

CONSIDERATO

CHE, nel Piano triennale di fabbisogno del personale del Consiglio regionale della Calabria 2023-2025 - sottosezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 13 del 17 marzo 2023 e modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 51 del 23 ottobre 2023, si prevede *"di reclutare, attraverso l'istituto delle progressioni verticali c.d. in deroga:*

- a) *n. 2 dipendenti dell'area degli Operatori Esperti;*
- b) *n. 10 dipendenti appartenenti all'area degli Istruttori;*
- c) *n. 17 dipendenti dell'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili, pari a euro 61.673,00, corrispondenti allo 0,55% del monte salari 2018";*

CHE in ossequio ai citati pareri interpretativi dell'Aran (CFL 208 e CFL 209), il Consiglio regionale della Calabria può attivare la procedura per le progressioni verticali c.d. in deroga senza riservare il 50% dei posti all'accesso dall'esterno;

TENUTO CONTO

CHE, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato CCNL, il personale del comparto in servizio è stato inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione) allegata al citato CCNL;

CHE, con determinazione del Dirigente del Settore Risorse Umane n. 254 del 30 marzo 2023, si è preso atto della trasposizione automatica del personale del comparto in servizio presso il Consiglio regionale della Calabria nel nuovo sistema di classificazione delineato dal citato CCNL;

DATO ATTO

CHE, alla luce delle nuove disposizioni contrattuali del citato CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, è stata avviata la procedura per l'adozione di un regolamento avente ad oggetto la disciplina transitoria e speciale delle progressioni verticali ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8 del citato CCNL;

CHE la proposta di regolamento è stata redatta nel rispetto:

- a) della linea di indirizzo formulata dall'Ufficio di Presidenza con la deliberazione n. 48 del 4 ottobre 2023;
- b) dei requisiti di partecipazione e dei criteri previsti dall'articolo 13, commi 6 e 7, del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021;

- c) dello stanziamento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 13, comma 8 del citato CCNL, così come previsto nel Piano triennale di fabbisogno del personale del Consiglio regionale della Calabria 2023-2025 - sottosezione 3.3 del PIAO 2023-2025 e certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti con parere 16/2023 reso con verbale n. 55 del 10 ottobre 2023;
- d) degli indirizzi e degli orientamenti applicativi formulati dall'Aran in materia;

RILEVATO

CHE i criteri di selezione di cui all'articolo 13, comma 7 del citato CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, sono oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali e la RSU;

CHE, con note doc. int. n. 22225 del 17 novembre 2023 e n. 22521 del 22 novembre 2023, il Settore Risorse Umane ha trasmesso alle organizzazioni sindacali e alla R.S.U la proposta di "Regolamento sulle progressioni verticali in deroga ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021";

CHE nella seduta di delegazione trattante del 22 novembre 2023 è stato avviato il confronto tra delegazione di parte pubblica e organizzazioni sindacali e RSU sulla citata proposta di regolamento;

CHE nella seduta di delegazione trattante del 24 novembre 2023 si è concluso il confronto tra delegazione di parte pubblica e organizzazioni sindacali e RSU sulla citata proposta di regolamento, con l'accoglimento di talune proposte;

CONSIDERATO che l'articolo 29 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio regionale della Calabria attribuisce all'Ufficio di Presidenza *"la competenza a disciplinare con apposito regolamento le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso ed ogni altro aspetto afferente i procedimenti concorsuali e di selezione"*;

VALUTATO, per l'effetto, di procedere all'approvazione del "Regolamento sulle progressioni verticali in deroga ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021", allegato al presente atto;

VISTI:

- il CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021;
- l'art. 23 dello Statuto della Regione Calabria, il quale prevede che il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, gode di autonomia organizzativa e contabile;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- la legge regionale 13 maggio 1996, n. 8;
- la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata approvata la nuova struttura dell'Ente, modificata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e modificato con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22 ottobre 2019 e n. 20 del 26 giugno 2020;
- il Regolamento di amministrazione e contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017 e successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 2018;
- il PIAO del Consiglio regionale della Calabria 2023-2025, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 13 del 17 marzo 2023 e modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 51 del 23 ottobre 2023;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17 del 29 dicembre 2021, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Segretario e Direttore generale del Consiglio regionale all'avv. Maria Stefania Lauria, dirigente di ruolo del Consiglio regionale;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 145 del 22 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2023-2025;

VISTO il vigente Sistema di misurazione e di valutazione della performance del Consiglio regionale;

VISTA la proposta di “Regolamento sulle progressioni verticali in deroga ai sensi dell’articolo 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021” che si allega al presente atto;

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dalla Direzione generale;

all’esito dell’istruttoria compiuta dalla Direzione generale,

su proposta del Direttore generale,

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto della proposta di “Regolamento sulle progressioni verticali in deroga ai sensi dell’articolo 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021”;
2. di condividere la predetta proposta e, in conseguenza, approvare il “Regolamento sulle progressioni verticali in deroga ai sensi dell’articolo 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021”, allegato al presente atto;
3. di dare mandato al Direttore generale di procedere all’adozione degli atti consequenziali;
4. di disporre l’entrata in vigore del regolamento *de quo* dal giorno successivo all’adozione del presente atto;
5. di disporre la pubblicazione del regolamento sul sito istituzionale dell’Ente;
6. di dare mandato al Settore Risorse Umane per il seguito di competenza in tema di relazioni sindacali;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore generale, al Segretario Generale, al dirigente del Settore Risorse Umane, al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria e al dirigente del Settore Informatico e Flussi Informativi per il seguito di competenza, nonché al Capo di Gabinetto, ai dirigenti delle Aree funzionali e ai dirigenti dei Settori per opportuna conoscenza;
8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino telematico Ufficiale della Regione Calabria.

Il Segretario
F.to Antonio Cortellaro

Il Presidente
F.to Filippo Mancuso